

- a causa del mancato rispetto degli standard internazionali di qualità, cui è dovuto l'aumento del prezzo dei prodotti, e vista la mancata applicazione di detti standard a livello statale, in molti PECO si prevedono vantaggi concorrenziali nei confronti dei produttori comunitari?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(30 giugno 2000)

La Commissione ritiene che la maggior parte dei paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale abbia compiuto notevoli progressi dal punto di vista dell'armonizzazione della normativa nazionale con l'acquis nel settore farmaceutico. Si registrano tuttavia ancora alcune carenze.

Nell'ambito dei negoziati sull'adesione, la Comunità ha sottolineato l'importanza che essa attribuisce all'esistenza di un livello uniforme di protezione dei diritti di proprietà industriale nel contesto dell'allargamento dell'Unione.

Pertanto, la Comunità ha proposto di inserire un meccanismo speciale nel trattato sull'adesione onde evitare distorsioni sul mercato dei prodotti farmaceutici in seguito all'allargamento. In base a tale meccanismo, il titolare di un brevetto o di un certificato protettivo complementare per un prodotto farmaceutico che è stato registrato presso uno Stato membro quando per lo stesso prodotto non era consentito ottenere un brevetto o un certificato in uno dei paesi candidati all'adesione, può avvalersi dei diritti conferiti da tale brevetto o certificato per impedire l'importazione dal paese candidato in questione (in seguito all'adesione) e la commercializzazione del prodotto nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto in questione è protetto dal brevetto o dal certificato protettivo complementare. Ciò vale anche per i casi in cui il prodotto è stato introdotto per la prima volta sul mercato del paese candidato dallo stesso titolare del brevetto o del certificato o con il suo consenso.

Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione del certificato protettivo complementare, nell'ambito dei negoziati sull'adesione la Comunità ha sottolineato che il relativo regolamento è parte integrante della legislazione in materia di brevetti nel settore farmaceutico e che pertanto dovrebbe essere applicato al più presto nei paesi candidati o al più tardi in seguito all'adesione affinché tutti i prodotti farmaceutici brevettati e per i quali è stata autorizzata la commercializzazione possano essere accompagnati da un certificato protettivo complementare, anche in caso di scadenza della data di autorizzazione alla prima commercializzazione.

Per quanto riguarda la protezione dei dati relativi ai test clinici forniti ai fini dell'autorizzazione dei farmaci, i paesi candidati dovranno recepire il relativo acquis al momento dell'adesione. In tale contesto, vanno rispettati anche gli obblighi derivanti dall'accordo sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

Nell'ambito del processo di adesione, i paesi candidati dovranno inoltre adottare i processi di produzione e rispettare gli standard qualitativi applicati dagli attuali Stati membri garantendo una piena osservanza degli stessi al momento dell'adesione. Molti paesi candidati hanno già compiuto notevoli progressi sotto questo punto di vista.

La Commissione continuerà a seguire con particolare attenzione il processo di ravvicinamento legislativo e il rafforzamento della capacità amministrativa dei paesi candidati all'adesione.

(2001/C 72 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1835/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Autostrada transpirenea Navarra-Aquitania

Il governo della Navarra sta studiando la possibilità di costruire un'autostrada che colleghi Pamplona/Iruña con Bayonne, attraverso i Pirenei.

Appoggia la Commissione detto progetto, come richiedono i rappresentanti del governo della Navarra?

Considerato che il governo della Navarra non ha fornito informazioni, è la Commissione consapevole dell'enorme impatto ambientale di detto progetto o l'ha valutato?

Infine, ritiene la Commissione che il miglioramento della strada nazionale N-121 nonché delle comunicazioni ferroviarie siano questioni molto più urgenti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che esiste effettivamente un progetto per la costruzione di una nuova strada che colleghi Pamplona a Bayonne. Il progetto non rientra però nella rete transeuropea dei trasporti definita nella decisione n. 1692/96 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti. Fino ad ora i governi spagnolo e francese non hanno chiesto alla Commissione di modificare la definizione della rete per aggiungere tale progetto, che resta quindi di competenza delle autorità nazionali.

Attualmente, conformemente alla dichiarazione del 1996, la Commissione analizza anche i progetti di transito dei Pirenei centrali e di riapertura della linea Pau-Canfranc, per includerli nelle mappe della rete transeuropea. Il progetto di miglioramento della strada nazionale N-121 è invece uno dei progetti di interesse comune della rete transeuropea, che dev'essere composta di strade di buona qualità. La Commissione appoggia pertanto qualsiasi progetto che permetta di conseguire tale obiettivo.

(2001/C 72 E/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1845/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Libera circolazione dei capitali

Può la Commissione confermare che alcuni Stati membri, e in particolare la Spagna, fissano limiti sulle somme di denaro che possono essere esportate dal paese e, in caso affermativo, comunicare se considera tali disposizioni compatibili con gli obblighi degli Stati membri a norma dei trattati?

In caso contrario, cosa intende fare la Commissione per porre rimedio a questa situazione e cosa possono fare coloro che hanno subito perdite a causa delle suddette disposizioni?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(7 luglio 2000)

A norma dell'articolo 56 (ex articolo 73 B) del trattato CE è vietato agli Stati membri imporre limiti per gli importi in contanti in uscita dal paese. Nel rispetto degli obblighi del trattato, la Spagna non impone limiti all'esportazione di capitali.

Secondo il diritto spagnolo, tuttavia, al di sopra di un determinato importo le importazioni o esportazioni di valuta vanno dichiarate all'amministrazione doganale. La legge che stabilisce questo «sistema di dichiarazione» non è contraria al diritto comunitario: in effetti all'articolo 58 (ex articolo 73 D) del trattato CE è precisato che l'articolo 56 non lede il diritto degli Stati membri di «stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo d'informazione amministrativa o statistica», purché tali misure e procedure non costituiscano «un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali». Inoltre, gli Stati membri che ricorrono a un simile «sistema di dichiarazione» hanno anche il diritto di stabilire l'importo delle ammende da infliggere in caso di violazione della legge.

Le questioni relative ai danni per perdite subite sui capitali (differenziali tra i tassi di cambio) e sugli interessi (interessi su importi trattenuti in eccesso rispetto all'importo dell'ammenda) possono essere risolte soltanto dai tribunali spagnoli.